



Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

All'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale

On.le Mimmo Turano

Sede

A mezzo pec all'indirizzo:

[Redacted address]

e presso l'Ufficio di diretta collaborazione

Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale

Sede

c.a Capo di Gabinetto

St.ma Dr.ssa Anna Buttafuoco

A mezzo pec all'indirizzo:

[Redacted address]

A mezzo peo all'indirizzo:

[Redacted address]

c.a. Capo di Gabinetto Vicario

Preg.mo dott. Giovanni Perino

A mezzo pec all'indirizzo:

[Redacted address]

A mezzo peo all'indirizzo:

[Redacted address]

Al Dipartimento dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio

A mezzo pec all'indirizzo

[Redacted address]

Al Servizio 3

Programmazione e gestione interventi in materia di università, ricerca scientifica e tecnologica

Sede

A mezzo pec all'indirizzo:

[Redacted address]

A mezzo peo all'indirizzo:

[Redacted address]



Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

Al Dirigente Responsabile

Preg.mo dott. Francesco Pinelli

A mezzo pec all'indirizzo:

A mezzo peo all'indirizzo:

Per conoscenza:

Al Magnifico Rettore dell'Università di Catania

A mezzo pec all'indirizzo:

Alla Magnifica Rettrice dell'Università di Messina

A mezzo pec all'indirizzo:

Al Magnifico Rettore dell'Università di Palermo

A mezzo pec all'indirizzo:

Al Ministero della Università e della Ricerca

Uffici di diretta collaborazione

Ufficio di gabinetto

A mezzo pec all'indirizzo:

Alla Direzione generale

per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria

A mezzo pec all'indirizzo:

A mezzo pec all'indirizzo:

Oggetto: Istanza di estensione delle Borse di studio per specializzandi di area sanitaria non medica agli psicologi — Art. 46, L.R. 5 gennaio 2026, n. 1 — Direttive Prot. n. 21252 e Prot. n. 21257 del 25 giugno 2026.

Invio la presente nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, (C.F. 93049930873), con sede in Palermo, alla via Gaetano Maria Pernice, n. 5 per

chiedere a codesto Assessorato di voler adottare i provvedimenti necessari per estendere le borse di studio di cui all'art. 46 della legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, agli specializzandi psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica degli atenei di Palermo, Catania e Messina, per le ragioni di diritto di seguito esposte.

PREMESSO CHE

- Con direttive del 25 giugno 2026 (Prot. n. 21252 e Prot. n. 21257), quivi allegate per comodità di esposizione, codesto Assessorato ha dato attuazione all'art. 46 della L.R. n. 1/2026, prevedendo l'erogazione di borse di studio agli specializzandi di area sanitaria non medica degli atenei siciliani;

- I beneficiari identificati sono: biologi e chimici con uno stanziamento di euro 3.000.000 annui per il triennio 2026-2028 (Capitolo 310061), ai sensi del comma 3 dell'art. 46 *cit.* e veterinari, odontoiatri, fisici e farmacisti con uno stanziamento di euro 2.000.000 annui per il medesimo triennio (Capitolo 310062), ai sensi del comma 4 dell'art. 46 *cit.*;

- La categoria degli psicologi - pienamente riconosciuta come professione sanitaria e legittimata ad accedere alle stesse scuole di specializzazione ad accesso misto disciplinate dal Decreto interministeriale del 16 settembre 2016, n. 716, espressamente richiamato dal comma 1 del medesimo art. 46 - è assente da entrambi i provvedimenti e dall'intera disposizione legislativa in esame;

CONSIDERATO CHE

- L'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401 — nella formulazione vigente dopo l'abrogazione dell'art. 2-bis del D.L. n. 42/2016, operata dall'art. 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 — stabilisce che il numero di laureati «appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni» secondo le medesime modalità previste per i medici, «ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio». Il comma 1-bis del medesimo articolo prevede che «a decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a € 4.773 lordi annui»;

- Pertanto gli psicologi sono testualmente e inequivocabilmente inclusi nella norma primaria statale, in posizione di piena parità con tutte le altre sei categorie di laureati non medici, tanto ai fini della programmazione del fabbisogno quanto ai fini delle borse di studio;

- Il D.I. 16 settembre 2016, n. 716 — richiamato dal comma 1 dell'art. 46 L.R. n. 1/2026 quale disciplina di riferimento delle scuole di specializzazione ad accesso misto — include espressamente gli psicologi tra le categorie di laureati non medici ammesse a tali scuole. Ne consegue così una contraddizione interna alla norma regionale, ove si osservi che l'art. 46 si fonda giuridicamente su un atto ministeriale che include gli psicologi, ma esclude tale categoria dal beneficio delle borse di studio che su quello stesso atto si regge;

- L'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 6 novembre 2025 (Atti rep. n. 193/CSR), adottato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha determinato il fabbisogno formativo triennale 2025-2027 per tutte le professioni di cui all'art. 8 L. n. 401/2000, inclusi gli psicologi;

- La Regione Siciliana è parte di tale accordo, tanto che per la Sicilia, il fabbisogno di psicologi specialisti formalmente riconosciuto è di 130 unità per ciascun anno del triennio — il dato più elevato tra tutte le categorie non mediche della Regione, superiore a quello di biologi (90), farmacisti (100), veterinari (60), odontoiatri (30), chimici (20) e fisici (10). La Regione ha pertanto già riconosciuto in sede istituzionale la necessità di formare psicologi specialisti, rendendo ancor meno giustificabile l'assenza di qualsiasi finanziamento regionale delle relative borse;

- La legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha definitivamente sancito la natura sanitaria della professione psicologica, collocando lo psicologo nel medesimo perimetro istituzionale delle altre professioni sanitarie non mediche.

- Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha altresì adottato la tabella di ripartizione per ateneo delle borse per le scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai laureati non medici, che include esplicitamente la voce "per accesso psicologi SSN", stanziando 80 borse per l'a.a. 2025/2026 ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, L. n. 401/2000; la Regione Siciliana risulta pertanto già destinataria di borse statali per gli psicologi, rendendo ancor più evidente la discrasia tra il livello di finanziamento nazionale e l'assenza di quello regionale;

RAVVISATO CHE

- L'esclusione degli psicologi dall'art. 46 *de quo* introduce un trattamento differenziato tra categorie che versano in situazione formalmente e sostanzialmente identica, in assenza di qualsiasi ragione giustificatrice esplicitata nella norma o altrimenti desumibile dal suo contesto sistematico;

- Ciò espone la disposizione regionale a fondati profili di censura sotto il profilo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di professioni e tutela della salute (art. 117, co. 3, Cost.), che — nella L. n. 401/2000 — esprimono chiaramente il principio di parità di trattamento tra le sette categorie di laureati non medici.

TANTO PREMESSO

Si chiede che Codesto Assessorato, Voglia:

1. Adottare un provvedimento integrativo delle direttive Prot. n. 21252 e Prot. n. 21257 del 25 giugno 2026, estendendo le borse di studio di cui all'art. 46 L.R. n. 1/2026 agli specializzandi psicologi iscritti alle scuole di specializzazione degli atenei di Palermo, Catania e Messina, con apposito stanziamento finanziario da individuare nelle forme di legge;
2. Promuovere, in seno alla Giunta regionale, l'adozione di un disegno di legge da presentare all'Assemblea Regionale Siciliana per la modifica dell'art. 16 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 e dell'art. 46 della L.R. 5 gennaio 2026, n. 1, con l'inserimento degli psicologi tra le categorie espressamente beneficiarie delle borse di studio regionali per specializzandi di area sanitaria non medica, con apposito stanziamento finanziario;
3. Comunicare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della presente, le determinazioni assunte al riguardo, con riserva di adottare ogni opportuna iniziativa di tutela — anche in sede giurisdizionale — nella malaugurata e non creduta ipotesi di inerzia o diniego.

Certa di un Vs. fattivo riscontro

Con ossequio,

La Presidente

Dott.ssa Vincenza Zarcone

